



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE

UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "ALDO MANUZIO "

Via Dell'Oleandro n. 4/6 04013 LATINA SCALO (LT) ☎ 0773/632009 fax 0773/633020

✉ ltic804004@istruzione.it ✉ ltic804004@pec.istruzione.it sito Internet: <https://www.icmanuzio.edu.it/>

Comunicazione n.3

Ai Docenti
Al Personale ATA
Dell'I.C. Manuzio
Loro sedi
Al Sito web
All'Albo

Oggetto: Informativa al personale scolastico relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche.

Facendo seguito alla pubblicazione sul sito web del link alla pagina del M.I. contenente tutte le indicazioni relative alla ripresa delle attività per l'anno scolastico 2021/22, con la presente si fornisce a tutto il personale scolastico informativa relativa alle misure urgenti per l'esercizio in sicurezza delle attività scolastiche per l'a.s.2021/2022.

In base alla normativa attualmente in vigore (fatte salve possibili integrazioni e/o modifiche), per tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione in presenza del servizio di istruzione, dal **01 Settembre p.v. al 31.12.2021** (attuale termine di cessazione dello stato di emergenza), **tutto il personale scolastico deve possedere ed è tenuto ad esibire la certificazione verde COVID-19 anche nota come GREEN PASS.**

Si raccomanda a tutto il personale scolastico di **NON entrare nell'Istituto** prima che il personale delegato abbia effettuato il controllo.

Rilascio certificazione verde COVID-19

Si riportano di seguito le condizioni di rilascio della certificazione verde COVID-19:

- avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo. La certificazione verde COVID-19 è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità **dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione** fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale;
- avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell'isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute;
- effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2 nelle 48 ore precedenti.

N.B. La validità della certificazione può essere revocata per i vaccinati in caso di contagio o di contatto ad alto rischio.

Esenzione certificazione verde

Il Ministero della Salute - circolare n. 35309 del 4 agosto 2021 - ha disciplinato la situazione dei soggetti per i quali la vaccinazione anti SARS-CoV-2 viene omessa o differita in ragione di specifiche e documentate condizioni cliniche. Per tali soggetti è previsto che sia rilasciata una certificazione di esenzione dalla vaccinazione. La certificazione di esenzione alla vaccinazione anti-COVID-19 è rilasciata dalle competenti autorità sanitarie in formato anche cartaceo e ha validità massima fino al 30 settembre 2021.

I soggetti esentati non dovranno mostrare la certificazione al personale delegato al controllo ma saranno invitati ad esibire la stessa al dirigente scolastico.

Per conoscere le modalità di rilascio della certificazione di esenzione è necessario consultare il sito governativo "Certificazione verde COVID-19", raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.dgc.gov.it/web/>).

Controllo certificazione verde e certificati di esenzione.

Il dirigente scolastico ed il personale dallo stesso incaricato hanno il potere-dovere di effettuare il controllo della certificazione verde COVID-19 mediante l'App *VerificaC19* e, ove necessario, richiedere l'esibizione del documento di identità.

La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del QR code e consente unicamente di controllare l'autenticità, la validità e l'integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell'intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l'emissione. In questa, dunque, non sono trattati dati rilevanti ai fini della tutela della riservatezza dei dati personali.

Nella verifica della certificazione verde COVID-19 mediante la citata App si possono verificare 3 tipologie di risultati:

- schermata verde: la certificazione è valida per l'Italia e l'Europa;
- schermata azzurra: la certificazione è valida solo per l'Italia;
- schermata rossa: la certificazione non è ancora valida o è scaduta o c'è stato un errore di lettura.

I soggetti incaricati dalla scrivente alla verifica delle certificazioni potranno far accedere nell'istituto **esclusivamente i lavoratori muniti di certificazione verde COVID-19 (con le esclusive tipologie di risultati con schermata verde o azzurra) o di documento di esenzione.**

Mancato possesso o esibizione della certificazione verde COVID-19

Il mancato possesso della certificazione verde COVID-19 non consente l'ammissione al servizio ed è considerato "assenza ingiustificata".

Per effetto di tali disposizioni normative il personale scolastico sprovvisto della certificazione verde COVID-19 o certificato di esenzione **non può accedere presso l'istituzione scolastica e non può svolgere le funzioni proprie del profilo professionale di appartenenza.**

Allo stato attuale, chi viola l'obbligo di possesso/esibizione della certificazione verde COVID-19, è soggetto alle seguenti conseguenze:

- **Applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 400 ad € 1.000;**
- **L'assenza conseguente alla non ammissione in servizio è considerata ingiustificata per i primi quattro giorni;**
- **Dal quinto giorno di assenza il rapporto di lavoro è sospeso e non sono dovuti la retribuzione né altro compenso o emolumento, comunque denominato.**

Misure di sicurezza – Protocollo a.s. 2021/22

Si coglie l'occasione per rinnovare l'obbligo di osservanza le misure di sicurezza in vigore fino al termine di cessazione dello stato di emergenza (al 31 dicembre 2021) previste dal Protocollo di sicurezza sottoscritto dal MI e dalle OO.SS. in data 14/08/2021 che sostanzialmente ribadisce quanto previsto già nel precedente anno scolastico e in particolare:

- È fatto divieto di accedere o permanere nei locali scolastici ai soggetti con sintomatologia respiratoria o temperatura corporea superiore a 37,5°;
- È fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie, fatta eccezione per i bambini di età inferiore ai sei anni, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
- È raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non lo consentano.

Ulteriori informazioni possono essere reperite all'indirizzo www.dgc.gov.it/web/faq.html.

Misure per quarantena e isolamento - novità

Con circolare n. 36254 del 11/08/2021, il Ministero della Salute ha aggiornato le *misure di quarantena e isolamento*, alla luce della circolazione delle nuove varianti SARS-CoV-2. Per maggiori dettagli si rimanda ad una lettura approfondita della stessa.

Piano scuola a.s. 2021/2022

Anche il Piano Scuola 2021/2022 riprende in buona parte le indicazioni fornite nell'analogo documento del precedente anno scolastico.

Nulla è innovato in merito ai referenti Covid, al servizio mensa, alle operazioni di pulizia e igienizzazione dei locali scolastici e del relativo registro delle pulizie, all'uso della palestra e alle attività di educazione fisica, eccetera.

Si rimettono all'attenzione di tutto il personale scolastico i documenti di seguito indicati, raccomandandone un'attenta lettura, ricordando che essi sono reperibili al seguente link <https://www.istruzione.it/iotornoascuola/>.

1. DL n. 111 del 06/08/2021;
2. Nota Mi n. 1237 del 13/08/2021
3. Circolare n. 35309 del 04/08/2021 a cura del ministero della Salute;
4. Circolare n. 36254 del 11/08/2021 a cura del ministero della Salute
5. Protocollo d'intesa per garantire l'avvio dell'anno scolastico nel rispetto delle regole di sicurezza per il contenimento della diffusione di Covid 19, anno scolastico 2021/2022;
6. Piano Scuola 2021/2022.

La presente ha valore di notificazione pertanto tutto il personale scolastico è tenuto all'osservanza delle prescrizioni richiamate.

LA DIRIGENTE SCOLASTICA

Prof.ssa Silvana Di Caterino

(Documento firmato digitalmente ai sensi
del D.Lgs. 82/2005 s.m.i. e norme collegate)